

(N. 739)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1954

Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali,
di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il Capo primo del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, furono dettate norme per la concessione dei così detti « prestiti familiari ». Il decreto-legge fu convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, ed ulteriormente modificato con legge 29 giugno 1940, n. 876, la quale fra l'altro, all'articolo 4, mutò la dizione di prestiti familiari in « prestiti matrimoniali ».

Tali prestiti furono elargiti dalle Provincie per un ammontare minimo di lire 1.000 e per un massimo di lire 3.000 restituibili, senza interessi, a rate pari all'un per cento dell'importo erogato. Essi furono assoggettati a spe-

ciali norme in relazione alla data del matrimonio, allo stato di gravidanza della sposa, al numero dei figli e ad altre particolari condizioni, le quali davano ai concessionari il diritto di ottenere un rinvio dell'inizio dell'ammortamento, nonchè notevoli riduzioni del debito fino a totale abbuono della somma ricevuta. La loro erogazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 876, ebbe termine il 30 giugno 1943.

Il loro ricupero venne affidato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, perchè lo esercitasse in nome e per conto delle Provincie, e per tale servizio l'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, stabilì che lo Stato avrebbe corrisposto un compenso

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da determinarsi annualmente con decreto interministeriale, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

In favore delle Provincie, affinché se ne avvalessero per fronteggiare l'onere della concessione dei prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale fu autorizzato a concedere mutui estinguibili in quindici anni, a quote bimestrali, ed i relativi interessi furono posti dalla legge a carico dello Stato.

Al compenso di cui sopra per la gestione dei prestiti ed al pagamento degli interessi sui mutui venne dato corso fino a tutto l'anno 1947.

Nel 1948, essendo stata rilevata la eccessiva, progressiva onerosità del servizio, si sospesero i pagamenti e vennero disposti accertamenti circa la fondatezza delle notevoli richieste di compensi che continuarono ad essere avanzate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale anche negli anni 1949 e 1950.

Tali accertamenti e la circostanza che l'onerosità del servizio era stata rilevata anche dalla 5ª Commissione permanente del Senato in sede di esame dei bilanci del Tesoro, rivelarono l'opportunità di far cessare immediatamente il servizio in parola.

L'Istituto aderì a tale determinazione a condizione che lo Stato assumesse a suo carico il residuo debito capitale delle Provincie per i mutui ad esse erogati. E poichè l'entità di questo residuo debito risultò di lire 37.087.571, apparve evidente la convenienza di regolarlo in unica soluzione nei confronti dell'Istituto medesimo, anzichè continuare, fino al 1958, a pagare spese di una gestione che presentava oneri notevolmente sproporzionati all'entità dei mutui e dei prestiti, nonchè complicazioni burocratiche e contabili che non era opportuno mantenere in vita.

D'intesa con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, fu quindi predisposto dal Tesoro uno schema di disegno di legge diretto ad abrogare le disposizioni vigenti in materia.

Questo disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei ministri nell'adunanza del 28 febbraio 1953, ma non potette aver corso per l'intervenuto scioglimento delle Assemblee legislative.

Successivamente alcune Provincie, venute a conoscenza della disposizione con cui si lasciava

ad esse facoltà di provvedere direttamente al recupero dei loro crediti per i prestiti, mossero lagnanze eccependo di non essere disposte ad assumere un servizio che dalla legge era stato attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale e che s'intendeva sopprimere in quanto riconosciuto troppo oneroso.

Si è dovuto prendere atto della fondatezza dei rilievi mossi dalle Provincie, specie di quelle che non trarrebbero alcun beneficio dalla disposizione riguardante l'accollo, da parte dello Stato, di quanto ancora dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (risultava, invero, che 26 Provincie avevano già anticipatamente estinto il loro debito verso l'Istituto mutuante) e si troverebbero costrette ad istituire quel servizio di recupero per i prestiti che la legge aveva posto a carico dell'Istituto medesimo accordandogli, all'uopo, uno speciale compenso. A quest'ultimo proposito è, poi, da tener presente che le rate di restituzione dei prestiti, il cui importo — come sopra accennato — non poteva superare le lire 3.000 (ed in effetti si è ridotto, in media, a lire 1.500-2.000 lire), sono talmente esigue (un per cento dell'importo erogato) che, occorrendo sollecitarne il versamento, si andrebbe incontro ad una spesa maggiore sia pure per la semplice affrancatura della corrispondenza.

Per queste considerazioni si ritiene, quindi, oggi opportuno di proporre, con l'unito disegno di legge, una soluzione integrale della questione intesa a liberare dai loro impegni i concessionari di prestiti e ponendo a carico dello Stato, oltrechè — come già previsto — il debito delle Provincie per i mutui, anche il credito delle Provincie medesime per i prestiti.

Considerando, però, che l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonostante l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia di fatto soppresso il servizio fin dal dicembre 1952, ha continuato a svolgersi, sia pure parzialmente, anche dopo quella data, nel nuovo provvedimento — allo scopo di contenere l'onere dello Stato entro i più ristretti limiti possibili — viene tolta anzitutto la retroattività delle disposizioni, già prima considerata al 15 dicembre 1952.

Sempre al suddetto scopo, si tiene anche conto della eventuale rinuncia delle Provincie

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al credito per i prestiti, rinuncia che, in effetti, è già stata manifestata da alcune di esse.

Infine, viene dato incarico all'Istituto di corrispondere alle Province, che ne facciano richiesta entro il termine perentorio di novanta giorni, la differenza fra il loro residuo credito per i prestiti ed il loro residuo debito per i mutui (ciò in quanto il loro debito, come si è visto verrà pagato dallo Stato), e l'Istituto medesimo ne otterrà il rimborso con l'aggiunta degli interessi cinque per cento dal giorno in cui avrà effettuato il pagamento.

L'allegato disegno di legge stabilisce all'articolo 1 l'abrogazione delle ancor vigenti norme relative ai prestiti matrimoniali; dispone, all'articolo 2, la soppressione del servizio, già affidato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, e regola, nel modo che si è illustrato sopra, ogni residua partita di dare e di avere

nei confronti dei beneficiari, delle Province e dell'Istituto.

Con l'articolo 3 viene stabilito che gli interessi sui mutui ed il compenso per la gestione dei prestiti, tuttora dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale relativamente al periodo dal 1948 a tutto il 1952, saranno liquidati con decreto del Ministro del tesoro avvalendosi dei fondi di bilancio che residuano sugli stanziamenti a suo tempo effettuati per provvedere a tali pagamenti.

L'articolo 4 indica i mezzi con cui si farà fronte ai nuovi oneri posti a carico dello Stato, oneri che — riguardanti il residuo debito delle Province per i mutui e l'eventuale loro maggior credito residuo per i prestiti — sono valutati in complessive lire 100 milioni per tener anche conto degli interessi sulle somme da rimborsare all'Istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato il Capo primo del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, ed ulteriormente modificato con legge 29 giugno 1940, n. 876.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è esonerato dalla gestione dei prestiti matrimoniali.

Le rate di estinzione dei prestiti non ancora versate dai beneficiari sono devolute a loro favore.

Le Province che non hanno rinunciato e non intendono rinunciare al loro residuo credito per i prestiti possono, in base a documentata richiesta da inoltrarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenerne il pagamento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al netto, però, del loro residuo debito per l'ammortamento dei mutui a suo tempo contratti con l'Istituto medesimo.

Lo Stato assume a suo carico tanto i pagamenti effettuati dall'Istituto ai sensi e nella

misura di cui al precedente comma, quanto il residuo debito capitale delle Province per l'ammortamento dei mutui, corrispondendone all'Istituto stesso i relativi importi, che verranno maggiorati dall'interesse cinque per cento annuo con decorrenza rispettivamente dalla data dei pagamenti e dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro del tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo già a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 2, valutato in lire 100 milioni, farà carico al « Fondo speciale » di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.